




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 1589-A

Ratifica della Convenzione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori

N. 114 – 18 giugno 2014



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 1589-A

Ratifica della Convenzione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori

N. 114 – 18 giugno 2014

*La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.*

*La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).*

*L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.*

**SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile**

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ [bs\\_segreteria@camera.it](mailto:bs_segreteria@camera.it)

**SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione**

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ [com\\_bilancio@camera.it](mailto:com_bilancio@camera.it)

Estremi del provvedimento

**A.C.** 1589-A

**Titolo breve:** **Ratifica ed esecuzione della Convenzione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta a L'Aja il 19 ottobre 1996, nonché norme di adeguamento interno**

**Iniziativa:** governativa

in prima lettura alla Camera

**Commissione di merito:** II Commissione

III Commissione

**Relatori per le Commissioni di merito:** II: Biffoni

III: Nicoletti

**Gruppo:** II: PD

III: PD

**Relazione tecnica:** presente

verificata dalla Ragioneria generale

referita al testo presentato alla Camera

Parere richiesto

**Destinatario:** all'Assemblea

**Oggetto:** testo A



# INDICE

<b>ARTICOLI DA 4 A 12 DEL DISEGNO DI LEGGE DI RATIFICA E ARTICOLI 38, 54 E 56 DELLA CONVENZIONE.....</b>	<b>1</b>
<b>RESPONSABILITÀ GENITORIALE E MISURE DI PROTEZIONE DEI MINORI .....</b>	<b>1</b>



## PREMESSA

Il disegno di legge in esame autorizza la ratifica e l'esecuzione della Convenzione concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Il disegno di legge di ratifica è composto da 14 articoli, mentre il testo della Convenzione si compone di 63 articoli.

Il disegno di legge di ratifica è stato modificato dalle Commissioni di merito (II e III) a seguito dell'approvazione di emendamenti nelle sedute del 10 e del 12 giugno 2014.

La presente Nota esamina le norme del disegno di legge di ratifica nonché le previsioni della Convenzione considerate dalla RT.

## VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

**ARTICOLI da 4 a 12 del disegno di legge di ratifica e ARTICOLI 38, 54 e 56 della Convenzione**

**Responsabilità genitoriale e misure di protezione dei minori**

**Le norme del disegno di legge:**

- recano le misure relative all'affidamento e all'assistenza legale del minore e ne demandano la disciplina a regolamenti da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame. In particolare, sono dettate disposizioni in relazione all'affidamento o all'assistenza legale del minore non in stato di abbandono, qualora un'autorità competente straniera prospetti il collocamento o la sua assistenza legale presso una persona, una famiglia o una struttura di accoglienza ricadenti nel territorio italiano. Al minore per il quale venga autorizzato l'ingresso nel territorio italiano viene riconosciuto il godimento di tutti i diritti riconosciuti dalla legislazione italiana al minore in affidamento familiare (articolo 4);
- consentono ai residenti in Italia, in possesso di determinati requisiti, l'assistenza legale di un minore in situazione di abbandono residente in uno Stato estero e disciplinano il trasferimento permanente in Italia del minore cui spetta dal momento del suo ingresso il godimento di tutti i diritti riconosciuti dalla legislazione italiana al minore in affidamento familiare (articolo 5);
- disciplinano le modalità di collocamento presso persone, famiglie o strutture di accoglienza all'estero del minore residente in territorio italiano (articolo 7);

- le medesime disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 si applicano anche alle misure di protezione che comportano il collocamento nel territorio italiano di un minore residente in uno Stato non aderente alla Convenzione né firmatario di accordi bilaterali (articolo 11);
- demandano a successivi regolamenti interministeriali la disciplina di dettaglio per l'attuazione degli articoli 4 e 5 (articolo 12);
- dispongono che dall'attuazione delle disposizioni in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedano all'attuazione delle disposizioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (articolo 13).

**Le norme della Convenzione** richiamate dalla RT:

- stabiliscono che le Autorità centrali e le altre autorità pubbliche degli Stati contraenti sostengano le proprie spese relative all'applicazione delle disposizioni in esame e fanno salva sia la possibilità di concludere accordi con uno o più Stati contraenti sulla ripartizione delle spese sia quella di reclamare spese ragionevoli corrispondenti ai servizi forniti (articolo 38);
- prevedono l'obbligo di utilizzo, per le comunicazioni alle autorità di uno Stato contraente, della lingua originale, accompagnata da una traduzione nella lingua ufficiale dello Stato ovvero in inglese o francese (articolo 54);
- dispongono che il Segretario generale della Conferenza de L'Aja di diritto internazionale privato convochi periodicamente una Commissione speciale al fine di esaminare il funzionamento della convenzione (articolo 56).

**La relazione tecnica** afferma che dal provvedimento in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. A tale riguardo la RT sottolinea che il Ministero della giustizia – Dipartimento per la giustizia minorile e la Commissione per le adozioni internazionali già svolgono, ognuno nel proprio ambito di competenza, compiti analoghi a quelli indicati nel provvedimento e che le predette strutture vi provvederanno con le risorse attuali. Specifica che il rilascio del visto d'ingresso e del permesso di soggiorno, previsti nel disegno di legge in esame, già rientrano nelle competenze proprie del Ministero degli affari esteri e del Ministero dell'interno. La RT evidenzia che il Dipartimento per la giustizia minorile ha fornito elementi tesi a confermare, relativamente all'articolo 38 della Convenzione, la possibilità di adempiere alle nuove attività connesse alla cooperazione con gli altri Stati nell'ambito delle risorse disponibili per le suddette attività, a valere sul capitolo 2151 – UdV 1.3 del bilancio del Ministero della giustizia. Afferma che, analogamente, le attività contemplate dagli articoli 54 e 56 della

Convenzione sono già svolte a legislazione vigente dalle competenti autorità e non comportano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Con particolare riferimento all'articolo 56 della Convenzione, la RT rappresenta che la Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato è un'organizzazione intergovernativa permanente, le cui spese di funzionamento sono già ripartite tra gli Stati membri della Conferenza stessa (articolo 9 dello Statuto), tra cui l'Italia. La RT precisa che la Conferenza opera normalmente mediante Commissioni speciali, le cui spese di funzionamento rientrano nei costi di funzionamento della Conferenza.

Il Ministero degli affari esteri concorre alle spese di funzionamento della Conferenza mediante versamento di un contributo obbligatorio annuale che la RT ritiene sufficiente a garantire le attività di cui all'articolo 56 della Convenzione.

La RT ne fa conseguire che dalla suddetta disposizione della Convenzione non derivano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

**Al riguardo** si prende atto delle considerazioni formulate nella relazione tecnica, che peraltro si limita a considerare alcune previsioni della Convenzione aventi natura prevalentemente amministrativa (artt. 38, 54 e 56), affermandone la neutralità finanziaria.

Non sono invece considerate dalla RT le disposizioni riportate nel disegno di legge di ratifica, potenzialmente rilevanti ai fini dell'analisi dei profili finanziari del provvedimento: si fa riferimento in particolare agli articoli 4, 5 e 11. In proposito andrebbero quindi acquisiti elementi di valutazione dal Governo.